ZFD LAZIO

Base normativa e procedura di istituzione

1. Riferimento normativo

Legge 30 dicembre 2025, n. 199
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

Articolo 1, comma 453

2. Testo integrale del comma 453

«453. Al fine di incentivare il recupero delle potenzialità e di sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nelle zone LAZ3 e LAZ4 e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7, indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con la decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, e successive modificazioni, tra cui in particolare la decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, sono istituite zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, le cui perimetrazioni sono proposte dall'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, nelle aree di sua competenza, e, nelle altre aree, dalla regione Lazio e sono approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»

3. Cosa stabilisce concretamente la legge

Il comma 453 contiene una previsione normativa diretta:

«sono istituite zone franche doganali intercluse».

La norma individua quindi:

- il **territorio generale** nel quale possono essere localizzate;
- la **tipologia delle aree** che possono essere interessate;
- il soggetto competente a **proporre la perimetrazione**;
- il soggetto competente ad **approvare la perimetrazione**;
- il riferimento alla disciplina europea contenuta nel **Regolamento (UE) n. 952/2013**, cioè il Codice Doganale dell'Unione.

4. Quali aree possono essere incluse

Il comma 453 individua quattro categorie territoriali:

A. Aree portuali

Aree collocate all'interno dei sistemi portuali ricadenti nei territori interessati dalla norma.

B. Aree retroportuali

Aree funzionalmente collegate alle attività portuali e logistiche situate nell'entroterra.

C. Piattaforme logistiche

Strutture e aree destinate alle attività logistiche, alla movimentazione, al deposito e alla gestione delle merci.

D. Agglomerati industriali

Aree industriali situate nei comuni ricompresi nelle zone territoriali individuate dalla norma.

La legge utilizza espressamente la formulazione:

«nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali».

5. Ambito territoriale

Le aree devono essere situate nei comuni compresi nelle seguenti zone:

LAZ3

LAZ4

e nella zona contigua del Basso Lazio denominata:

LAZ5 – LAZ6 – LAZ7.

Il riferimento territoriale utilizzato dalla legge è quello della:

Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea **C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021**, come successivamente modificata, in particolare con decisione **C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023**.

6. Chi propone la Zona Franca Doganale

La legge distingue due situazioni.

Aree di competenza portuale

Per le aree rientranti nella propria competenza territoriale, la perimetrazione viene proposta dalla:

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale.

La norma stabilisce:

«le cui perimetrazioni sono proposte dall'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, nelle aree di sua competenza».

Tutte le altre aree

Per le aree che non rientrano nella competenza dell'Autorità di Sistema Portuale, la proposta di perimetrazione compete alla:

Regione Lazio.

La legge precisa infatti:

«e, nelle altre aree, dalla regione Lazio».

7. Chi approva la perimetrazione

La decisione finale sulla perimetrazione compete all':

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – ADM

La perimetrazione è approvata mediante:

determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La norma stabilisce espressamente che le perimetrazioni:

«sono approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»

8. Schema della procedura

La procedura prevista dal comma 453 può essere rappresentata nel modo seguente:

1. Individuazione dell'area

↓

Verifica che l'area sia:

- portuale;
- retroportuale;
- piattaforma logistica;
- agglomerato industriale;

e sia situata in un Comune ricadente nelle zone **LAZ3, LAZ4 oppure LAZ5-LAZ6-LAZ7**.

↓

2. Elaborazione della proposta di perimetrazione

↓

Se l'area è di competenza portuale:

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale

Se l'area non è di competenza portuale:

Regione Lazio

↓

3. Trasmissione della proposta

↓

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – ADM

↓

4. Approvazione della perimetrazione

↓

Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

↓

ZONA FRANCA DOGANALE INTERCLUSA

9. Ruoli istituzionali

Soggetto	Funzione prevista dal comma 453
Parlamento / Stato	Istituisce per legge le Zone Franche Doganali intercluse
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale	Propone la perimetrazione nelle aree di propria competenza
Regione Lazio	Propone la perimetrazione nelle altre aree

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Approva la perimetrazione
Direttore ADM	Adotta la determinazione di approvazione

10. Elemento giuridico fondamentale

La distinzione più importante è tra:

istituzione legislativa della ZFD

e

perimetrazione concreta delle singole aree.

La Legge n. 199/2025 afferma già che nei territori individuati:

«sono istituite zone franche doganali intercluse»

mentre demanda a una fase successiva l'individuazione fisica delle aree attraverso la relativa **perimetrazione**.

Pertanto, sulla base del solo comma 453, la sequenza istituzionale è:

LEGGE 199/2025 → ISTITUZIONE DELLE ZFD

↓

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

↓

PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE

Autorità di Sistema Portuale / Regione Lazio

↓

APPROVAZIONE ADM

↓

PERIMETRAZIONE DELLA SPECIFICA ZFD

11. Rilevanza per Latina e il Basso Lazio

Il comma 453 attribuisce particolare importanza alla **zona contigua del Basso Lazio LAZ5-LAZ6-LAZ7**, oltre alle zone LAZ3 e LAZ4.

Ciò significa che, ai fini della costruzione di una proposta territoriale, devono essere verificati:

- i Comuni effettivamente ricadenti nelle zone LAZ3-LAZ7;
- gli agglomerati industriali presenti;
- le piattaforme logistiche;
- le eventuali aree portuali e retroportuali;
- la continuità e funzionalità logistica delle aree da proporre;
- l'autorità competente alla presentazione della relativa perimetrazione.

12. Base europea

Le Zone Franche Doganali previste dal comma 453 sono istituite:

«ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013», ossia nell'ambito della disciplina del Codice Doganale dell'Unione.

La Legge n. 199/2025 fornisce quindi la **base nazionale di istituzione e di individuazione territoriale**, mentre il funzionamento doganale della zona franca deve essere ricondotto alla disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 952/2013.

13. Sintesi operativa

BASE GIURIDICA NAZIONALE
Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Articolo 1, comma 453.

TIPOLOGIA
Zone Franche Doganali intercluse.

TERRITORI
Zone LAZ3 – LAZ4 – LAZ5 – LAZ6 – LAZ7.

AREE POTENZIALMENTE PERIMETRABILI
Aree portuali, aree retroportuali, piattaforme logistiche e agglomerati industriali.

SOGGETTO PROPONENTE – AREE PORTUALI DI COMPETENZA
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale.

SOGGETTO PROPONENTE – ALTRE AREE
Regione Lazio.

AUTORITÀ CHE APPROVA
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

ATTO FINALE
Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

DISCIPLINA DOGANALE EUROPEA
Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice Doganale dell’Unione.